Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 30 agosto 1928 - Anno VI — Numero 202

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio,* via Farini, 6; *Messaggerie Italiane,* via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.,* Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane,* Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane,* via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì,* Corso Vittorio Emanuele, 64. — Matera: *Libreria Riccardi.* — Messina: *Ferrara Vincenzo,* Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane,* via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna: *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi,* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane,* via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi,* Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo,* via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Garignano; *Società Editrice Internazionale,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane,* via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vitt. Eman., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2420.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1834.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione del 15 settembre 1926 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica di Guatemala, desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche tra i due paesi, hanno deciso di concludere un trattato di commercio e di navigazione e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

il signor commendatore Nicola Macario, commendatore della Corona d'Italia ed ufficiale dei Santi Maurizio e Lazzaro, Suo incaricato d'affari in Guatemala;

S. E. il Presidente della Repubblica di Guatemala:

il signor avvocato don Roberto Lowenthal, Suo Ministro per gli affari esteri,

i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra i due Stati e fra i loro cittadini rispettivi, i quali potranno liberamente stabilirsi nel territorio dell'altro Stato.

Art. 2.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, dell'industria e dei mestieri, nei porti, nelle città ed in qualsiasi altra località dell'altra Parte contraente, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporaneamente, a diritti, imposte, tasse e patenti, sotto qualsiasi denominazione, diversi o più onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali o dai cittadini della nazione più favorita; ed i diritti, privilegi ed esenzioni, immunità ed altri favori di qualsiasi natura, di cui godessero in materia di commercio, di industria, di mestieri, i cittadini di una delle Parti contraenti o della nazione più favorita, saranno comuni a quelli dell'altra Parte.

Per l'esercizio delle professioni, tanto i cittadini italiani nel Guatemala che i cittadini guatemalesi in Italia godranno della clausola della nazione più favorita.

Art. 3.

Per quanto concerne il diritto di acquistare, di possedere o di alienare beni mobili od immobili, di dare o prendere in affitto terreni, case, botteghe, magazzini, i cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra Parte, dei diritti spettanti ai nazionali o ai cittadini della nazione più favorita, e non saranno assoggettati a tasse, imposte od oneri, sotto qualsiasi denominazione, diversi o maggiori di quelli che sono o saranno stabiliti per i nazionali.

Sono tuttavia riservate in quanto all'acquisto, al possesso ed all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione dei due paesi per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprietà e dei beni in generale, potrà essere liberamente esportato dai cittadini di entrambi i paesi, senza ch'essi sieno costretti a pagare diritti diversi o più onerosi di quelli che i nazionali fossero tenuti a pagare in simili casi.

Art. 4.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno esenti sul territorio dell'altra da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito e nella marina, che nella guardia o milizia nazionale.

Essi saranno parimenti dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzati ed altri oneri che fossero imposti per i bisogni di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono, però eccettuati gli oneri connessi al possesso od alla locazione di un bene immobile, come pure le prestazioni o le requisizioni militari alle quali i nazionali ed i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, fittavoli o locatari di beni immobili.

Art. 5.

I cittadini di una delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo di intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennità ad agenti, commissionari, ecc., di cui non intendessero valersi.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per fare valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di avvocati, notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale rispetto ai rapporti giudiziari degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

I commercianti e i fabbricanti e gli altri produttori di uno dei due Paesi potranno nei territori dell'altro, tanto in persona, quanto per mezzo di viaggiatori di commercio, fare acquisti e raccogliere ordinazioni, con o senza campioni; e questi commercianti, fabbricanti e loro viaggiatori di commercio godranno del trattamento dei nazionali o di quello della nazione più favorita in materia di imposte e di facilitazioni, quando, in tal modo, essi faranno acquisti o raccoglieranno ordinazioni.

Essi saranno muniti di una carta di legittimazione conforme al modello allegato al presente trattato e da rilasciarsi da una autorità a tal uopo designata rispettivamente da ciascuna delle Parti.

Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di dazio, conformemente ai regolamenti ed alle formalità doganali stabilite per assicurarne la riesportazione o il pagamento dei diritti fissati, qualora non fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge.

I contrassegni, timbri e suggelli apposti su detti campioni dalle autorità doganali di una delle Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Però se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'Amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora ciò fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni e gratuitamente.

Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non potrà essere esteso agli oggetti che per il loro numero o il loro valore non possono essere considerati come campioni, e che per la loro natura non potrebbero essere comunque identificati al momento della riesportazione. La soluzione della questione di sapere se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia spetta in ogni modo alle autorità competenti del Paese nel quale la introduzione ha luogo.

Art. 7.

Le società civili, commerciali, industriali e finanziarie, comprese le società e gli istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana, domiciliate nel territorio di una delle Parti contraenti ed ivi legalmente costituite, conforme alle leggi rispettive, godranno nel territorio dell'altra, sotto ogni riguardo, del trattamento fatto alla nazione più favorita.

Le dette società ed istituti non dovranno essere sottoposti, per l'esercizio della loro attività, nel territorio dell'altra Parte, ad imposte, diritti o tasse più elevate di quelle che sono o saranno percepite sulle società ed istituti del Paese.

Art. 8.

I prodotti naturali o fabbricati di uno dei due Paesi, sieno essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno trattati, all'importazione nell'altro, alla parità con quelli della nazione più favorita, tanto per ciò che riguarda la misura dei dazi e di ogni altra tassa o diritto, qualunque sia il titolo, quanto per ciò che riguarda le formalità doganali.

All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi in Guatemala e all'esportazione verso il Guatemala non saranno riscossi in Italia dazi di uscita e tasse o diritti d'altro genere diversi o più elevati di quelli riscossi alla esportazione dei medesimi prodotti verso il paese per tale rispetto più favorito.

Le merci d'ogni specie, in transito attraverso il territorio delle due Alte Parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia ch'esse transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordate o scaricate, depositate e ricaricate. Esse non potranno in ogni caso essere per qualsiasi motivo sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Art. 9.

Le disposizioni del 1° e 2° comma dell'articolo precedente non sono applicabili:

a) ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;

b) alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di una unione doganale già stipulata o da stipulare in avvenire;

c) ai privilegi preferenziali che le due Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati o Possedimenti rispettivi;

d) ai favori che la Repubblica di Guatemala abbia concesso o concedesse in seguito, in base a trattati o stipulazioni speciali, esclusivamente alle altre Repubbliche del Centro America.

Art. 10.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare in alcun modo il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni di importazioni, di esportazioni o di transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto sieno applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino nelle identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° per ragioni di sicurezza pubblica;

3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° in vista delle applicazioni alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° nei riguardi della polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali e delle piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principî internazionali adottati a tale riguardo.

Allo scopo di realizzare al più presto nella sua integrità il principio stabilito al 1° comma del presente articolo, le Alte Parti contraenti s'impegnano a non mantenere nè istituire alcuna proibizione o restrizione all'importazione o alla esportazione, a meno che ciò non sia assolutamente necessario in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistano. In ogni caso, ogni abolizione di proibizioni o restrizioni di entrata o di uscita attualmente esistenti, che fosse accordata anche a titolo temporaneo, o nella misura di contingenti definiti da una delle Alte Parti contraenti a favore delle merci di un terzo Stato, sarà nei medesimi termini immediatamente ed incondizionatamente applicata ai prodotti identici o similari dell'altra.

Art. 11.

Per stabilire l'origine dei prodotti importati ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere la presentazione di

un certificato di origine attestante che l'articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale, o che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione ch'esso ha subito nel paese donde proviene.

I certificati d'origine saranno rilasciati, sia dalle Camere di commercio e industria del Paese in cui risiede l'esportatore, sia da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia graditi, sia dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera. Essi saranno o no vidimati dall'autorità consolare a seconda delle disposizioni in qualsiasi momento vigenti nel Paese importatore. Qualora tale visto sia richiesto, la spesa inerente dovrà essere per quanto possibile ridotta, in modo da non ostacolare il commercio fra i due Paesi. Vigerà in ogni caso al riguardo il principio di reciprocità.

I pacchi postali saranno dispensati in ogni caso da certificato d'origine.

Art. 12.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorità locali, o di Corporazioni, il quale gravi o possa gravare in avvenire sulla produzione, la fabbricazione, la vendita e il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una della Alte Parti contraenti, sarà per alcuna ragione più elevato o più oneroso per i prodotti originari o di provenienza dal territorio dell'altra, di quel che non sia per i prodotti similari indigeni, o, in mancanza di questi, per i prodotti della nazione più favorita.

Art. 13.

Le navi dell'una delle due Parti contraenti, nei porti dell'altra, saranno trattate, sia alla entrata, sia durante il loro soggiorno, sia alla uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali o delle navi della nazione più favorita, e ciò tanto sotto il riguardo dei diritti e delle tasse, qualunque ne sia la natura o il titolo, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, dei funzionari pubblici, o di istituti di qualsiasi specie, quanto rispetto all'ancoraggio, al caricamento ed allo scarico nei porti, rade, baie, bacini e banchine, e in generale a ogni formalità e prescrizioni, alle quali possano essere sottoposte le navi, i loro equipaggi ed il carico.

In caso di naufragio e di avaria sulle coste o sul territorio dell'uno dei due Paesi, ovvero di rilascio forzato, le navi dell'altro godranno di tutte le facilitazioni concesse nei medesimi casi alle navi nazionali, od a quelle della nazione più favorita.

Il trattamento delle navi nazionali o della nazione più favorita non si estende:

1° al cabotaggio, il quale continua ad essere regolato dalle leggi che sono, o che saranno in seguito, in vigore in ciascuno dei due Paesi. In ogni caso le navi d'Italia e di Guatemala potranno passare da un porto dell'uno dei due Paesi contraenti in uno o più porti del medesimo Paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o completare il loro carico destinato all'estero;

2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;

3° alle concessioni speciali accordate alle società di sport nautico, ed alle navi di diporto;

4° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, nè all'esercizio del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, la assistenza, ed il salvataggio marittimo.

Art. 14.

La nazionalità delle navi verrà constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra, per stabilire la capacità delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di ritiro di bandiera, rilasciata dall'autorità dello Stato a cui appartengano.

Art. 15.

I sudditi o cittadini di una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e col pagamento delle stesse tasse imposte ai nazionali, delle strade ed altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, ponti e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio ed il magazzinaggio del carico, delle navi e degli altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni sieno destinati all'uso pubblico, sieno amministrati dallo Stato o dai privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Art. 16.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala non appena compiute da una parte e dall'altra le formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Essa entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche e non potrà essere denunziata se non allo spirare di un anno. Dopo tale termine potrà essere denunziata in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di sei mesi a partire dal giorno della denunzia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Guatemala in doppio esemplare il quindici settembre millenovecentoventisei.

(*L. S.*) NICOLA MACARIO.
(*L. S.*) ROBERTO LOWENTHAL.

NOM DE L'ETAT

. . . .

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE

. . . .

Carte de Legitimation pour voyageurs de Commerce valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance

Bon pour . . . . N° de la carte . . . . .
Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte . . . . né à . . . . demeurant à . . . . rue . . . . N° . . . . .

Possede (1) . . . . à . . . . . .
. . . . sous la maison de commerce
. . . .
de la maison
(ou) est commis voyageur au service
des maisons
possède (1)
qui . . . .
possèdent
sous la raison de commerce . . . .

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de fair des achats pour la (les) maison (s) dont il s'agit, il est certifié que la dite (les dites) maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s) et son (leurs) commerce à Guatemala et y paie (nt) les contributions légales à cet effet.

(. . . .) le . . . . 19. .

Signature du Chef de la Maison
. . . .

Signalement du porteur:

Age . . . .
Taille . . . .
Cheveux . . . .
Signes particuliers . . . .

Photographie du Porteur

Signature du Porteur
. . . .

Le Président de la Chambre de Commerce:
. . . .

(1) Indication de la Fabrique ou du Commerce.

N.B. — On ne doit remplir que la rubrique (1) du formulaire lorsque il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

Tratado de comercio y navegación entre el Reino de Italia y la República de Guatemala.

Su Majestad el Rey de Italia y el Presidente de la República de Guatemala, deseosos de dar incremento a las relaciones económicas entre ambos países, han acordado celebrar, con tal propósito, un Tratado de Comercio y Navegación, y han nombrado con tal fin a sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad el Rey de Italia:

al Señor Nicola Macario, Comendador de la Orden de la Corona de Italia y Oficial de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, Su Encargàdo de Negocios en Guatemala.

El Presidente de la República de Guatemala:

al Señor Licenciado don Roberto Lowenthal, Ministro de Relaciones Exteriores;

Los cuales, habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes y hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Art. 1.

Habrá plena y entera libertad de comercio y de navegación entre los dos países y entre los respectivos ciudadanos, los cuales podrán establecerse libremente en el territorio del otro país.

Art. 2.

Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes contratantes no estarán sujetos, para el ejercicio del comercio, de las industrias y de los oficios en los puertos, en las ciudades o en cualquiera otra localidad de la otra parte contratante, sea que se establezcan, o sea que residan temporalmente, a derechos, impuestos, tasas o patentes, bajo cualquiera denominación, diferentes o más onerosos, de los que son o sean pagados por los nacionales o por los ciudadanos de la Nación más favorecida, y los derechos, privilegios, exenciones, inmunidades y otros favores de cualquiera naturaleza, de los cuales gozaren en materia de comercio, industria y oficios, los ciudadanos de una de las Partes contratantes o de la Nación más favorecida, serán comunes a los de la otra Parte.

Para el ejercicio de las profesiones, ya sean los ciudadanos guatemaltecos en Italia, como los ciudadanos italianos en Guatemala, gozarán de la cláusula de la Nación más favorecida.

Art. 3.

En cuanto concierne al derecho de adquirir, poseer o enajenar bienes muebles o inmuebles, de dar o tomar en arredamiento terrenos, casas, tiendas o almacenes, los ciudadanos de cada una de las Altas Partes contratantes gozarán, en el territorio de la otra Parte, de los derechos que se conceden a los nacionales o a los ciudadanos de la Nación más favorecida y no estarán sujetos a tasas, impuestos o gravámenes, bajo cualquiera denominación, diferentes o mayores que aquellos que están establecidos o se establezcan para los nacionales.

Sin embargo se reservan en cuanto al derecho de adquirir, poseer y usar de bienes inmuebles, las excepciones y las restricciones que fuesen establecidas para los subditos extranjeros por la legislación de ambos países en cuanto concierne a la seguridad del Estado.

El producto recibido por la venta de sus propiedades y de sus bienes en general, podrá ser libremente exportado por los ciudadanos de ambos países sin estar obligados a pagar derechos diferentes o más onerosos de los que los nacionales estarían obligados a pagar en casos semejantes.

Art. 4.

Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes contraentes estarán exceptuados en el territorio de la otra de todo servicio militar obligatorio, sea en el Ejército, sea en la Marina, sea en la Guardia o Milicia nacional.

Estarán igualmente dispensados de cualquiera función oficial obligatoria, judicial, administrativa o municipal, de cualquiera requisición o prestación militar, como de empréstitos forzosos y otros gravámenes que fuesen impuestos por necesidades de guerra o por otras circunstancias excepcionales. Pero están excluidos los gravámenes que procedan de la posesión o de la locación de bienes inmuebles, como también las prestaciones y requisiciones militares a las que los nacionales o ciudadanos de la Nación más favorecida pudieran estar sujetos como propietarios, arrendatarios o inquilinos de bienes inmuebles.

Art. 5.

Los ciadadanos de cada una de las dos Altas Partes contratantes serán, en el territorio de la otra Parte, enteramente libres de arreglar sus negocios como los nacionales, sea personalmente o por medio de intermediarios de su elec-

ción, sin estar obligados a pagar remuneraciones o indemnizaciones a los agentes, comisionistas, etc., de quienes no quisieran valerse.

Ellos tendrán de la misma manera libre y fácil acceso a los Tribunales de cualquier grado y de cualquiera jurisdicción para hacer valer sus propios derechos y para defenderse. Podrán a tal efecto servirse de Abogados, Notarios y de Agentes que juzgaren aptos para defender sus propios intereses, y gozarán en general respecto a las relaciones judiciales de los mismos derechos y de los mismos privilegios que existan o sean acordados en lo futuro a los nacionales.

Art. 6.

Los comerciantes, fabricantes y productores de cada uno de ambos países podrán en el territorio del otro, asi en persona como por medio de agentes viajeros, hacer adquisiciones y recoger pedidos, con o sin muestras, y estos comerciantes, fabricantes y sus viajantes de comercio gozarán del tratamiento de los nacionales o de la Nación más favorecida en materia de impuestos y facilidades, cuando de tal manera ellos hagan adquisiciones y recojan pedidos.

Ellos estarán provistos de una carta de legitimación conforme al modelo agregado al presente Tratado y expedida por una Autoridad designada respectivamente para tal efecto por cualquiera de las dos Partes.

Los objetos importados como muestras para el fin arriba indicado, serán admitidos temporalmente en cada uno de los dos países en franquicia de aduanas, conforme a los reglamentos y formalidades aduaneras establecidos para asegurar la reexportación o el pago de los derechos fijados, cuando no fueran reexportados en el término fijado por la ley.

Las contraseñas, timbres o sellos puestos en dichas muestras por las autoridades aduaneras de una de las Partes contratantes con el objeto de identificarlas, serán reconocidos suficientes por la Autoridad de la otra Parte. Pero si las muestras careciesen a su llegada de las indicadas contraseñas de identificación, o si estas contraseñas no pareciesen suficientes a la administración interesada, ésta podrá aplicar a dichas muestras una contraseña suplementaria cuando eso fuere reconocido necesario, sin dañar las muestras, y gratuitamente.

El privilegio de la admisión temporal en franquicia no podrá ser extendido a los objetos que por su numero y valor no puedan ser considerados como muestras, o que, por su naturaleza, no pudieran ser identificados en el momento de su reexportación. La solución de la cuestión de saber si las muestras son de naturaleza que puedan admitirse en franquicia, toca de todas maneras a las autoridades competentes del país en el cual tiene lugar la introducción.

Art. 7.

Las sociedades civiles, comerciales, industriales y financieras incluyendo las sociedades y las instituciones públicas de seguro sobre la vida humana, domiciliadas en el territorio de una de las Partes contratantes y legalmente constituídas allí, conforme a las leyes respectivas, gozarán en el territorio de la otra Parte, en todo caso, del tratamiento otorgado a la Nación más favorecida.

Dichas sociedades y instituciones no deben estar sometidas, en el ejercicio de sus actividades, en el territorio de la otra Parte, a impuestos, derechos o tasas más elevados de lo que son o sean percibidos de las sociedades o instituciones del país.

Art. 8.

Los productos naturales o fabricados de uno de los dos países que sean transportados por buques de las dos Partes contratantes o por buques de cualquiera otra nacionalidad, serán tratados al entrar al otro, bajo el mismo pie que aquellos de la Nación más favorecida, tanto por lo que se refiere a los derechos de aduanas y a las tasas como a otros derechos y impuestos cualquiera que sea su naturaleza, como en cuanto se refiere a las formalidades aduaneras.

Por las exportaciones dirigidas a Italia no serán cobrados en Guatemala, y por las exportaciones dirigidas a Guatemala no serán cobrados en Italia, derechos de salida, impuestos o derechos de otro género diferentes o más elevados de los cobrados á la exportación de los mismos productos para el país más favorecido en ese respecto.

Las mercaderías de cualquier especie en tránsito en el territorio de las dos Altas Partes contratantes serán recíprocamente exoneradas de cualquier derecho de tránsito, sea que ellas transiten directamente, sea que durante el tránsito tengan que ser transbordadas o descargadas, depositadas y reembarcadas. Ellas no podrán en cualquier caso por ningún motivo ser tratadas de manera menos favorable que las mercaderías en tránsito procedentes de un tercer Estado. . . . .

Art. 9.

Las disposiciones del primero y segundo párrafo del articulo anterior no son aplicables: . . . .

a) a favores que cualquiera de las Altas Partes contratantes haya acordato o esté por acordar, como una excepción, a países limítrofes para facilitar el tráfico de frontera;

b) a las obligaciones impuestas a una u otra Parte a consecuencia de compromisos adquiridos por uniones aduaneras ya estipuladas o para estipularse en lo futuro;

c) a privilegios de preferencia que las dos Partes contratantes hayan acordado o puedan acordar a sus Colonias, Protectorados o Posesiones respectivas;

d) a favores que la República de Guatemala haya concedido o concediere debido a Tratados o estipulaciones especiales, exclusivamente a las demás Repúblicas de Centro-América.

Art. 10.

Las dos Altas Partes contratantes se comprometen a no poner trabas al comercio recíproco de los dos países, con prohibiciones o restricciones de importación o de tránsito.

Excepciones a esta regla, en cuanto sean aplicables a todos los países, olos países que se encontraren en idénticas condiciones, no podrán tener lugar sino en los casos siguientes:

1° en circunstancias excepcionales en cuanto a las provisiones de guerra;

2° por razones de seguridad pública;

3° por los monopolios del Estado actualmente en vigor, o que se puedan establecer en lo futuro;

4° en vista de la aplicación a las mercaderías extranjeras, de las prohibiciones o restricciones establecidas por las leyes internas en cuanto a la producción interna de mercaderías semejantes, o a la venta o transporte al interior del país de mercaderías similares de produccíon nacional;

5° por razones de policía sanitaria y con el objeto de la protección de los animales y de las plantas útiles, contra las enfermedades o los insectos y parásitos nocivos, y sobre todo en interés de la salud pública y de acuerdo con los principios internacionales a ese efecto.

Con el objeto de realizar en su integridad, lo más pronto posible, el principio establecido en el primer párrafo del presente artículo, las Altas Partes contratantes no mantendrán ni instituirán alguna prohibición o restricción a la importación o la exportación, a menos que esto sea absolu-

tamente necesario, en vista de circunstancias excepcionales para el tiempo en que tales circunstancias subsistan.

De conformidad con el espíritu de esta declaración cada abolición de prohibiciones o de restricciones de entrada o de salida actualmente existentes, que fuera acordada, aún a título temporal o en la medida de contingentes definidos, por una de las Altas Partes contratantes, a las mercaderías de un tercer Estado será en los mismos términos aplicada inmediatamente y incondicionalmente a los productos idénticos o similares de la otra.

Art. 11.

Para establecer el origen de los productos importados cada una de las Altas Partes contratantes podrá exigir la presentación de un certificado de origen atestiguando que el artículo importado es de producción o de fabricación nacional, o que este debe ser considerado como tal, en vista de las transformaciones que ha sufrido en el país de donde provienen.

Los certificados de origen serán extendidos, ya sea por las Cámaras de comercio e industria del país en donde reside el exportador, ya sea por cualquier otro órgano o entidad que el país destinatario reconozca, o por la Aduana de despacho, al interior o a la frontera. Ellos podrán ser o no ser legalizados por las Autoridades Consulares, según las disposiciones que estén vigentes en el país importador. En el caso que tal legalización sea exigida, el gasto inherente debe ser lo más pequeño posible, de manera que no se obstaculice el comercio entre ambos países. En cualquier caso debe regir a este respecto, el principio de reciprocidad. Los fardos postales, en todo caso, serán dispensados del certificado de origen.

Art. 12.

Ningún derecho interior cobrado por cuenta del Estado, de las autoridades locales o de las Corporaciones, a los cuales están o estuvieren sujetos la producción, la fabricación, la venta o el consumo de un producto en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, por ningún motivo gravarán los productos de la otra en grado más alto o de modo más oneroso que a los productos del país, de la misma especie, o, a falta de éstos, de los productos de la Nación más favorecida.

Art. 13.

Los buques de una de las Altas Partes contratantes serán, en los puertos de la otra, tratados, ya a la entrada, ya a la salida, ya en su estancia, bajo el mismo pie que los buques nacionales o los buques de la Nación más favorecida, tanto en lo que respecta a los derechos y a los impuestos, cualquiera que sea la naturaleza o la denominación, cobrados en provecho del Estado, de los Municipios y de las Corporaciones, de los funcionarios publicos o de los Establecimientos de cualquiera clase, como en cuanto se refiere a la colocación de estos buques, a su carga o descarga en los puertos, radas, bahías, ensenadas y dársenas, y en general para todas las formalidades y disposiciones cualesquiera a que puedan estar sujetos los buques, sus equipajes y sus cargamentos.

En caso de naufragio o de otro siniestro ocurrido en la costa o playas de uno de los dos países, o por arribada forzosa, los buques del otro gozarán de todas las facilidades concedidas en el mismo caso a los buques nacionales o a los de la Nación más favorecida.

El tratamiento acordado a buques nacionales y a buques de la Nación más favorecida no se extienden a:

1° al cabotaje, el cual continúa siendo regulado por las leyes que están o que estuvieren más tarde en vigor en cada uno de los dos países. En cualquier caso los buques de Guatemala y los de Italia podrán pasar de un puerto de uno de los países contratantes a uno o más puertos del mismo país, ya sea para descargar todo o parte de su cargamento procedente del exterior, ya sea para formar o completar su carga destinada al exterior;

2° a los auxilios acordados o que se puedan acordar a la marina nacional mercantil;

3° a las concesiones especiales acordadas a las sociedades de sport náutico y a los buques de recreo;

4° al ejercício de la pesca en aguas territoriales de las Altas Partes contratantes, y al ejercício del servicio marítimo de los puertos, de las radas y de las playas. El servicio marítimo comprende el ejercício de remolque, de asistencia y de salvamento marítimo.

. . . .

Art. 14.

La nacionalidad de los buques será comprobada según las leyes del Estado al cual los mismos pertenezcan.

Los certificados de tonelaje entregados por una de las Partes contratantes serán válidos también en el territorio de la otra, para establecer la capacidad de los buques, sin que haya necesidad de proceder a la revisión del tonelaje.

Salvo el caso de venta judicial, los buques de una de las Altas Partes contratantes no podrán ser nacionalizados en la otra, sin una declaración de cambio de bandera, entregada por la autoridad del Estado al cual pertenezcan.

Art. 15.

Los súbditos o ciudadanos de una de las Altas Partes contratantes tendrán facultad de hacer uso en el territorio de la otra, en las mismas condiciones y con el pago de los mismos impuestos cobrados a los nacionales, de las vias y otros lugares de paso, canales, exclusas, pontones, puentes y puentes movibles, puertos y lugares de desembarque, signos y luces indicadores de aguas navegables, pilotaje, gruas y pesas publicas, almacenes y establecimientos para el salvamento y almacenaje de carga, de buques y otros objetos, siempre que tales establecimientos y instituciones estén destinados al uso público, ya sean administrados por particulares o por el Estado.

Salvo los reglamentos particulares sobre faros, fanales y pilotaje, no será percibido ningún impuesto si realmente no se haya hecho uso de los establecimientos y de las instituciones indicadas.

Art. 16.

El presente Tratado será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas a Guatemala tan pronto como ambas Partes cumplan con las formalidades que establecen las leyes respectivas.

Entrará en vigor 15 dias después del canje de ratificaciones y no podrá ser denunciado hasta la expiración de un año. Después de este periodo podrá ser denunciado en cualquier tiempo, permaneciendo todavia en vigor por seis meses a partir del dia de la denuncia.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y lo han sellado con sus sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de Guatemala, en dos originales, el dia quince de septiémbre de milnovecientos ventiseis.

(*L. S.*) ROBERTO LOWENTHAL.
(*L. S.*) NICOLA MACARIO.

NOMBRE DE LA NACION

. . . .

AUTORIDAD EXPEDITORA

. . . .

Carta de Legitimación para Agentes Viajeros de Comercio, válidas por doce meses contados desde la fecha de su expedición.

Vàlida por . . . . Nº de la carta . . . .
Se certifica por la presente que el portador de esta Carta el señor . . . .
Nacido en . . . . . residente en . . . . Calle . . .
Nº . . . ejerce (1) . . . . de . . . . . .
de la casa de comercio . . . .
o comisionista al servicio de la casa / las casas
quien posee / quienes poseen (1) . . . .
de la casa de comercio . . . .
El Portador de esta Carta se propone conseguir pedidos en los países indicados hacer compras por la casa o casas precitadas, se certifica que dicha o dichas casas está o están autorizadas para ejercer su o sus industria, industrias y su os sus comercio, comercios, en Guatemala y ha pagado o, han pagado las contribuciones legales respectivas.

(. . . . .) el . . . . 19 . . .

Firma del Jefe de la Casa,

. . . .

Filiación del Portador:

edad . . . .
estatura . . . .
pelo . . . .
señas particulares . . . .

Fotografia del Portador

Firma del portador

. . . .

Presidente de la Cámara de Comercio

. . . .

(1) Indicación de la Fábrica o del Comercio.
N.B. — Sólo debe ponerse la rúbrica en el formulario cuando se trata del Jefe de un establecimiento commercial o industrial.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2421.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1948.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale della Tramvia Camaiore-Viareggio.

N. 1948. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, è approvato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Tramvia Camaiore-Viareggio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2422.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1923.
Autorizzazione alla « Fondazione Villafranca » ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1923. R. decreto 14 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Villafranca », eretta in ente morale con R. decreto 3 febbraio 1910, n. XXXIII, è autorizzata ad accettare il legato di L. 2000, pari a L. 2600 nominali, rendita 3,50 per cento, disposto a suo favore dal marchese comm. Piero Bargagli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2423.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1947.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Guardiagrele.

N. 1947. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, è approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Guardiagrele.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Augusto Bastiancic di Augustino nato a Trieste il 7 luglio 1897 e residente a Trieste, via Coroneo, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Augusto Bastiancic è ridotto in « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Minsteriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Barovich fu Ernesto nato a Trieste il 5 settembre 1905 e residente a Trieste, via Udine, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Barovich è ridotto in « Baroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Zoe Franzoni nata Ballek fu Francesco, nata a Trieste il 16 ottobre 1885 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Zoe Franzoni nata Ballek è ridotto in « Balleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria de Mordax nata Ballek di Giulio, nata a Trieste il 29 settembre 1901 e residente a Trieste, via Molingrande, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Balleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria de Mordax nata Ballek è ridotto in « Balleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Pia Bernetich fu Giovanni, nata a Trieste il 30 marzo 1893 e residente a Trieste, Ireneo della Croce, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pia Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Evelina Bernetich fu Giovanni nata a Trieste il 17 settembre 1888 e resi-

dente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Evelina Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dario Bernetic fu Francesco nato a Trieste il 6 luglio 1906 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dario Bernetic è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta a domanda presentata dal sig. Bruno Bernetich fu Giovanni, nato a Trieste il 26 giugno 1895 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Marta Benedettich fu Michele, nata a Trieste l'8 maggio 1889 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Marta Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Iginio Benedettich fu Michele, nato a Trieste il 21 ottobre 1878 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 74, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alma Benedettich fu Michele, nata Trieste il 10 gennaio 1886 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alma Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Bravdizza di Matteo, nato a Cherso il 9 aprile 1884 e residente a Trieste, via Solitario, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bardizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Bravdizza è ridotto in « Bardizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Biziak fu Francesco nato a Trieste il 21 agosto 1880 e residente a Trieste, via G. Caprini, n. 13, e diretta ad ottenere i termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Biziak è ridotto in « Bissi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Biziak fu Francesco nato a Trieste il 14 luglio 1877 e residente a Trieste, via G. Caprin, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Biziak è ridotto in « Bissi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bisiach di Giuseppe nato a Trieste il 31 maggio 1902 e residente a Trieste, via T. Vecellio, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Bisiach è ridotto in « Bisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Romano Bernetich fu Giovanni nato a Trieste il 28 febbraio 1899 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Romano Bernetich è ridotto in « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Bradac di Giuseppe, nato a Cacitti (Nacla S. Maurizio) il 15 luglio 1903 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., n. 668, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bradassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Bradac è ridotto in « Bradassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Bonacich di Francesco nato a Trieste il 5 febbraio 1892 e residente a Trieste, via S. Maurizio, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Bonacich è ridotto in « Bonacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Blasich fu Francesco nato a Trieste il 22 febbraio 1901 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore n. 197, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Blasich è ridotto in « Biasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Blasich fu Francesco, nato a Trieste il 21 ottobre 1906 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore, n. 197, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Blasich è ridotto in « Biasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Blasich fu Francesco, nato a Trieste il 15 agosto 1897 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore n. 197, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Blasich è ridotto in « Biasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elisabetta Blasich fu Francesco, nata a Trieste il 30 ottobre 1898 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore, n. 197, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biasini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elisabetta Blasich è ridotto in « Biasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giulio Ballek fu Francesco nato a Trieste il 18 dicembre 1872 e residente a Trieste, via Molingrande, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balleri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Ballek è ridotto in « Balleri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Gisella Ballek nata de Mordax fu Roberto, nata il 3 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Rizzatto vedova Ballek fu Antonio nata a Trieste il 31 dicembre 1851 e residente a Trieste, via Paduina, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, a riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Rizzatto vedova Ballek è ridotto in « Balleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Tondini nata Cociancig fu Giuseppe, nata a Viscone al Torre il 3 febbraio 1882 e residente a Trieste, via R. Timeus, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Tondini nata Cociancig è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Cibei nata Ballek fu Francesco, nata a Trieste il 2 luglio 1877 e residente a Trieste, via S. Spiridione, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Balleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Amalia Cibei nata Ballek è ridotto in « Balleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cociancich di Giovanni, nato a Trieste il 30 luglio 1903 e residente a Trieste, via Valmaura, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenteza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cociancich è ridotto in « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Chersich di Nicolò, nata a Trieste il 1° gennaio 1902 e residente a Trieste, via Rossini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Chersich è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Bruno Cervarich fu Giovanni, nato a Pola il 9 marzo 1901, e residente a Trieste, via S. Maria Maggiore, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Bruno Cervarich è ridotto in « Cervi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Crecich di Pietro, nato a Trieste il 17 marzo 1903 e residente a Trieste-Barcola Bovedo, n. 410, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crecini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Crecich è ridotto in « Crecini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosa Degrossi nata Cociancich di Giovanni, nata a Trieste il 21 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Donato Bramante, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Rosa Degrossi nata Cociancich è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Cervarich fu Giovanni nata a Pola il 17 dicembre 1902 e residente a Trieste, via S. Maria Maggiore, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Cervarich è ridotto in « Cervi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ignazio Cerny fu Ignazio nato a Budweis (Cecoslovacchia) il 30 marzo 1876 e residente a Trieste-Roiano, Piazza tra i Rivi, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Cerny è ridotto in « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 agosto 1928-VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928-VI, n. 1493, col quale si è data esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Spagna, sul regime tributario delle Società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927-VI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di estrazioni delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di venerdì 14 settembre 1928 e giorni successivi alle ore 8 in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate estrazioni per le obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane passate a carico dello Stato per effetto della conversione 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 2 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvata con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane e cioè:

65ª estrazione delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi rimborsabili al 2 gennaio 1929 nella quantità di 311 di serie *A*, 106 di serie *B*, 1047 di serie *C*, 1495 di serie *D'*, 1944 di serie *D''*;

73ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1929 nella quantità di 205 emissione 1856;

71ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1929 nella quantità di 100 emissione 1858;

69ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1929 nella quantità di 238 emissione 1860;

64ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1929 nella quantità di 536 di serie *A*, 1550 di serie *B*, 1641 di serie *C*;

53ª estrazione delle obbligazioni comuni Ferrovie romane rimborsabili al 2 gennaio 1929 nella quantità di 12.194.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore capo divisione*: DE NAVA. — p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di commutazione di buono quinquennale in certificato del Littorio.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

Con domanda in data 15 maggio 1928 il sig. Piacentino Luigi di Francesco domiciliato in Novi Ligure, ha richiesto la commutazione del buono quinquennale 13ª emissione n. 631 di L. 8400 ad esso intestato, in un certificato del Littorio.

A tergo di detto buono esiste una dichiarazione illeggibile, perchè cancellata, che potrebbe nascondere eventualmente una cessione da parte del titolare.

In analogia all'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di commutazione come sopra presentata dal sig. Piacentino Luigi di Francesco.

Roma, 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 29 agosto 1928 – Anno VI

Francia	74.48	Belgrado	33.60
Svizzera	367.41	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.53	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.655	Norvegia	5.085
Spagna	316.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.085
Praga	56.65		
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	71.65
Peso argentino Oro	18.25	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.071	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.40
Oro	367.98		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.